



TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE

Verbale di udienza con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.

All'udienza del 19.4.2018, innanzi al Giudice dott. Giovanna Nozzetti, viene chiamata la causa R.G. n. 7447 dell'anno 2016 promossa da

CONTRO

Sono presenti l'avv. _____ ito, l'avv. Ferraro, l'avv. _____
Linani in sost. Avv. _____ nonché la dott.ssa _____ per la pratica forense. L'avv. _____
insiste nella distrazione delle spese in proprio favore, dichiarandosi antistatario, in caso di vittoria della lite. I procuratori insistono nelle note conclusive rispettivamente depositate e choedono che la causa sia posta in decisione.

Il Giudice

Pone la causa in decisione e si riserva di deliberare al termine della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 16.45, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione in assenza delle parti.

Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice, dott.ssa Giovanna Nozzetti,



R.G. 7447/16

nella controversia iscritta al n. 7447 del registro generale affari contenziosi civili
dell'anno 2016

TRA

in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso – per mandando in calce all'atto di citazione –

ATTRICE

E

appresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato nello studio dell'avv.
che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel

CONVENUTA

E

in persona del suo
dirigente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato “in
calce” alla comparsa di costituzione depositata telematicamente dall'avv. Diego
Ferraro ed elettivamente domiciliato nel suo studio.

CONVENUTA

E

“in calce” alla comparsa di costituzione depositata telematicamente

TERZA CHIAMATA

Avente ad oggetto: domanda di manleva e di garanzia

ha pronunciato

SENTENZA

dando lettura del seguente



R.G. 7447/16

DISPOSITIVO

*il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
dichiara la nullità dell'atto di citazione notificato da
l'inammissibilità delle domande pronoste da*

ande proposte da

dichiara le spese di lite interamente compensate tra tutte le parti

e dei seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo dell'odierno procedimento, a convenne in giudizio s.a.s e la Società
essendo ad essere stata convenuta in giudizio, dinanzi al medesimo Tribunale, da tale
per il risarcimento dei danni da costui subiti in occasione dell'incidente
avvenuto in Palermo, in via dei 10, allorquando
percorrendo la strada alla guida del proprio motociclo Honsung targato
direzione a presenza di brecciolino misto a
carreggiata, aveva perso il controllo del mezzo, andando ad impattare contro una transenna
che delimitava il cantiere per la posa delle telecomunicazioni.

Soggiunse di essersi costituita nel giudizio n. 15140/15 R.G. e di aver ivi sostenuto
che i lavori erano stati commessi in appalto alla appalto del
23.1.2009, e di essere quindi estranea ai fatti lamentati dall'autore, non avendo eseguito
alcuna opera sui luoghi teatro dell'incidente, e di essere quindi carente di legittimazione
passiva; di aver in ogni caso dedotto di essere coperta, all'epoca del sinistro, da polizza per
la responsabilità civile stipulata con la chiesto al Giudice il
differimento della prima udienza al fine di chiamare in giudizio le indicate società.

Dopo aver premesso che il giudice della causa aveva rigettato l'istanza di
differimento dell'udienza per la chiamata in giudizio dei terzi, reputandola tardiva, chiese
ordinarsi la riunione al procedimento n. 15140/15 e, nel merito, *in non temuta ipotesi di*



R.G. 7447/16

*condanna, nel giudizio incardinato dal sig. la carenza di
legittimazione passiva, di essere manlevata e tenuta indenne dalla sub appa.*

*.. per le somme totali e/o parziali alle quali (ch
venisse condannata a pagare al sig li essere tenuta indenne e
manlevata dalla compagnia assicuratrice convenuta keaie mutua Assicurazioni ... per
capitale, interessi e spese tutte. per le somme totali e/o parziali, alla quali (che) venisse
condannata a liquidare al sig.*

giudizio, eccepì innanzitutto la decadenza
dall'azione di garanzia nei propri confronti e dalla chiamata in garanzia, non avendo
ricevuto alcuna comunicazione relativa al sinistro asseritamente verificatosi il 6.6.2010;
eccepì al contempo la prescrizione delle pretese risarcitorie della controparte e
l'inammissibilità delle stesse, per carenza di interesse dell'attrice, in quanto proposte in via
autonoma anteriormente alla soccombenza nel giudizio promosso dal danneggiato,
restando del tutto ipotetica la condanna al risarcimento di quel danno che essa intenderebbe
traslare sui garanti.

Si oppose comunque alla chiesta riunione dei giudizi, essendole ormai preclusa –
per colpa della controparte - la possibilità di contrastare le pretese del danneggiato.

Chiese comunque di chiamare in causa [redacted]
garantiva per l'evento e il rischio dedotto nel presente giudizio con la
[redacted] tipulata in Palermo il 10 marzo 2010 , al fine di essere garantita,
manlevata e tenuta indenne da tutte le richieste risarcitorie nella non temuta ipotesi di
soccombenza anche parziale nel presente giudizio

La [redacted] eccepì, da un canto, l'inammissibilità
dell'avversa azione di garanzia, costituente la surrettizia riproposizione della chiamata in
garanzia dalla quale l'attrice era irrimediabilmente decaduta, dall'altra la nullità della
citazione introduttiva per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, desumibili
per relationem solo dagli atti di altro giudizio, a lei ignoti perché ad esso estranea, e si
oppose alla sollecitata riunione, stante l'ormai avanzato stadio processuale del giudizio
preventivamente proposto.

Contestò comunque la responsabilità della propria assicurata in relazione al sinistro
occorso al [redacted] l'ultima di essere indennizzata delle spese sostenute



R.G. 7447/16

nel giudizio “principale” e in quello odierno, stante il chiaro tenore dell’art. 9 della condizioni generali di assicurazione.

Ritualmente evocata si costituiscono anche eccependo l’insussistenza della condizione di procedibilità della domanda nei propri confronti stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione, la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto della domanda e l’inoperatività della polizza professionale per violazione dell’art. 6 delle condizioni di assicurazione; si associò nel merito alle difese ed eccezioni di

Le domande spiegate di e inammissibili per un duplice ordine di ragioni.

Non può innanzitutto dubitarsi della nullità dell’atto di citazione, irrimediabilmente (ed inevitabilmente) carente della chiara indicazione del *petitum*, individuato soltanto nelle somme totali o parziali che la stessa attrice sarebbe stata chiamata a pagare al danneggiato dal quale era stata convenuta in separato giudizio.

A tale nullità di rimediare neppure successivamente all’adozione del provvedimento del 2.5.2017, con cui era stata invitata ad integrare la domanda nel termine perentorio del 12.6.2017, e ciò in quanto l’oggetto della domanda era, sin dall’inizio, destinato a rimanere incerto fino all’esito del procedimento “principale”, al quale le convenute sono rimaste estranee a causa della tardiva costituzione d dell’intervenuta decadenza dalla facoltà di chiamare terzi in causa.

L’attrice aveva inteso rimediare alla preclusione ormai maturata nei propri riguardi attraverso l’espedito dell’autonoma proposizione delle domande di garanzia e manleva nei riguardi della subappaltatrice dei lavori a causa dei quali il sinistro si era verificato e della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile e la successiva riunione dei due giudizi.

Un tale *modus procedendi*, tuttavia, oltre che evidentemente elusivo delle rigorose preclusioni introdotte a presidio del diritto di difesa della controparte e in funzione della realizzazione del principio costituzionale di ragionevole durata dei procedimenti, vulnera le prerogative difensive dei “chiamati in garanzia” sia nel caso in cui la riunione venga poi disposta, essendo ormai impedito ai “chiamati” – in ragione della perdurante autonomia



R.G. 7447/16

delle cause riunite - il compimento di attività incompatibili con lo stato del procedimento preventivamente incoato, sia – e *a fortiori* – nel caso in cui la riunione non venga disposta, rimanendo la sorte dell'azione di garanzia condizionata dall'esito imprevedibile ed indeterminato di un separato giudizio, al quale i “chiamati” sono estranei.

Non può al riguardo non rimarcarsi che, allorchè – alla prima udienza del 14.12.2016, venne chiesta da [redacted] udimento n. 15140/15 promosso da [redacted] udizio civile già stati ammessi (con provvedimento del 22.9.2016), i mezzi istruttori rispettivamente richiesti e la causa era stata rinviata ad un'udienza del mese di aprile 2017 per il relativo espletamento.

Ma ad impedire la riunione, oltre alle già lumeggiate criticità e all'esigenza – che trova tutela nelle disposizioni codicistiche che presidiano con la decadenza l'inosservanza di termini perentori per il compimento di attività processuali - di non favorire l'abuso dello strumento processuale, v'era anche un'ulteriore persuasiva ragione.

[redacted] proposto una domanda di garanzia propria nei confronti dell'assicuratore [redacted] e una domanda di garanzia impropria nei riguardi di [redacted] do qualificarsi la domanda con la quale si chiede che un terzo sia condannato a rispondere di quanto l'autore della domanda sarà tenuto eventualmente a corrispondere al danneggiato ogni qual volta tale pretesa *non ha un referente per così dire preliminare ed astratto in una norma che prevede il collegamento fra il rapporto garantito e quello di garanzia, ma emerge perché un fatto storico, insorto nell'ambito di un rapporto giuridico fra due soggetti e sfavorevole ad uno di essi, integra, come accadimento della vita, e quindi in via del tutto occasionale, il presupposto per cui, in un diverso rapporto che lega quel soggetto ad un altro, è previsto (per lo più in via negoziale) che una certa tipologia di fatti, cui quel fatto risulta ex post riconducibile, dia luogo all'insorgenza a favore del soggetto dell'altro rapporto ad un dovere di garanzia, cioè di farsi carico delle conseguenze negative del fatto sfavorevole* (Cass. S.U. 24707/15).

In entrambi i casi l'interesse ad agire in garanzia sorge non già al momento della proposizione dell'azione risarcitoria principale da parte del danneggiato bensì nel caso in cui, accolta la domanda principale, si sia effettivamente verificato il prospettato sito negativo del primo processo e si sia in tal modo perfezionato e concretizzato l'obbligo indennitario di manleva a carico del terzo, e ciò anche in considerazione della necessità che



R.G. 7447/16

il credito del danneggiato divenga liquido affinché l'assicurato possa poi, a sua volta, esercitare il proprio diritto all'indennizzo verso l'assicuratore (vds. Cass. 3899/16).

Dal punto di vista processuale, è ben vero che l'azione di garanzia (o di rivalsa o manleva) può essere proposta nella causa principale (ossia, in un momento anteriore a quello in cui sorge l'interesse del garantito ad agire), allo scopo di consentire che l'eventuale condanna del garante avvenga contestualmente a quella del garantito e di consentire a quest'ultimo di munirsi di un titolo giudiziale nei confronti del garante nell'immediatezza della pronuncia di condanna nei propri confronti.

Come sostenuto dalla difesa c al precedente di merito condiviso da questo Tribunale, *il mezzo con cui il codice di rito consente ciò (in deroga alla regola della necessaria attualità, al momento della domanda, dell'interesse ad agire) è costituito dalla chiamata in garanzia del terzo, da effettuarsi, da parte del convenuto, con la comparsa di risposta, nei termini e nei modi stabiliti, a pena di decadenza, dal combinato disposto degli articoli 166, 167, comma 3, e 269, comma 2, c.p.c. Pertanto, è ammissibile la chiamata in garanzia e sussiste l'interesse ad agire nel caso in cui il terzo sia chiamato nell'ambito del giudizio principale nei termini e nei modi di cui al codice di procedura civile. Quando invece la chiamata in garanzia è fatta in un autonomo giudizio, l'assicurato deve essere stato condannato a risarcire il danno affinché sussista l'interesse ad agire. Infatti, l'azione di garanzia (impropria) può essere proposta anche in un giudizio distinto da quello nel quale sia stata formulata la domanda principale (dal cui eventuale accoglimento può derivare la nascita del diritto del soccombente alla manleva), purchè al momento dell'autonoma proposizione, in altra sede processuale, della stessa domanda di garanzia (diversamente dall'ipotesi in cui essa sia stata tempestivamente articolata nel giudizio principale), sussista, in capo all'attore, l'interesse ad agire, che sorge solo nel caso di condanna del garantito. Solo in questo momento, infatti, nasce e diventa esigibile l'eventuale diritto di manleva, cioè la pretesa sostanziale del soccombente di essere garantito dal terzo, e, di conseguenza, sorge in capo allo stesso soccombente l'interesse attuale ad agire in giudizio per far valere tale pretesa sostanziale di natura indennitaria.*

Soltanto in tal modo, una volta divenuto liquido e determinato il debito del garantito e, conseguentemente, la pretesa indennitaria (o risarcitoria) di costui nei riguardi del "garante", quest'ultimo sarà posto in condizioni di dispiegare pienamente la propria



R.G. 7447/16

attività difensiva, sia rispetto alle vicende proprie del rapporto di garanzia (propria o impropria), sia riguardo agli aspetti relativi al rapporto garantito e terzo.

Deve allora concludersi per l'insussistenza, in capo e attuale ad agire nei riguardi delle odierne convenute e per la conseguente inammissibilità delle domande proposte.

In tali statuizioni risulta assorbito l'esame delle domande rivolte propria assicuratrice.

In considerazione della natura "in rito" della decisione e della peculiarità delle questioni decisorie affrontate, sulle quali non si registrano indirizzi giurisprudenziali consolidati, sussistono nondimeno apprezzabili ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.

Va al riguardo dato atto che con la sentenza n. 77/2018, pubblicata in data odierna, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13 co. 1 D.L. 132/14, *nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni*, con ciò restituendo al Giudice della causa un margine di discrezionalità della regolazione delle spese processuali, nella ricorrenza di ragioni specifiche (di cui occorre dar conto in motivazione) che giustifichino la deroga alla rigida applicazione del principio della soccombenza.

Così deciso in Palermo all'udienza del 19 aprile 2018

Il Giudice

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.,ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

